

EMENDAMENTO RUBINATO N. 39.021 COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

Art. 41

(Consolidato mondiale per attrazione investimenti)

1. Le disposizioni di cui alla sezione III, artt. 130 e seguenti, sul "Consolidato Mondiale", di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III (Bilancio Consolidato) del D.Lgs 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato DPR 917/86 è del 23% a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

(Misure fiscali per il settore creditizio)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.